

Indice

Indice	1
Parte I	2
Principi Etici e di Condotta	2
Art. 1 – Principi Generali e Destinatari del Codice	2
Art. 2 – Responsabilità	2
Art. 3 – Onestà e Correttezza	2
Art. 4 – Imparzialità e Conflitto di Interesse	3
Art. 5 – Informazioni Riservate e Tutela della Privacy	3
Art. 6 – Principio di Lealtà e Fedeltà	3
Art. 7 – Tutela delle Risorse Umane e Rispetto dei Diritti Umani	3
Art. 8 – Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro	5
Art. 9 – Molestie sul Luogo di Lavoro	5
Art. 10 - Diversità & Inclusione/Parità di Genere	6
Art. 11 – Fumo, Abuso di Sostanze Alcoliche o Stupefacenti	6
Art. 12 – Tutela del Patrimonio Aziendale	6
Art. 13 – Informativa Contabile e Gestionale	6
Art. 14 – Antiriciclaggio	6
Art. 15 – Tutela Ambientale	7
Parte II	7
Norme di Condotta	7
Art. 16 – Condotta negli Affari	7
Art. 17 – Tutela della Concorrenza	7
Art. 18 – Rapporti con i Clienti e Committenti	7
Art. 19 – Rapporti con i Fornitori	8
Art. 20 – Rapporti con Istituzioni e Pubblici Funzionari	8
Art. 21 – Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	9
Riferimenti Normativi	9

Parte I

Principi Etici e di Condotta

Art. 1 – Principi Generali e Destinatari del Codice

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico e di Condotta (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di onestà, diligenza, correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e reciproco rispetto.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti e la relativa violazione comporta sanzioni, per tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione nonché tutte quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della *Società* (“Amministratori”), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato, anche occasionale, alla *Società* (“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano in nome o per conto della *Società*, in qualità, ad esempio, di consulenti, partner, concessionari, distributori, agenti, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (“Collaboratori”).

Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “**Destinatari**”.

Sono, invece, *Destinatari non “obbligati”* e quindi non sottoposti a sanzione per violazione delle disposizioni del Codice, i Clienti, i Fornitori e tutti i Portatori di Interesse, (Finanziatori, Collettività e Pubbliche Amministrazioni).

A tutte le imprese collegate o partecipate e ai principali Fornitori è richiesta una condotta in linea con i principi generali del presente Codice.

L’osservanza e la condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico da parte di chi non è “obbligato” a farlo, costituisce un criterio di scelta della *Società* nel selezionare i soggetti con cui intrattenere rapporti.

Art. 2 – Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

I Destinatari, anche nel rispetto della vigente normativa, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Codice e devono tempestivamente riferire ai diretti responsabili informazioni in merito a:

- violazioni o possibili violazioni delle disposizioni contenute nel Codice;
- richieste di violazione al Codice.

La Direzione della *Società* proibisce a qualsiasi Destinatario di vendicarsi o di compiere azioni di ritorsione contro chicchessia per aver indicato e/o aver aiutato a risolvere una questione attinente all’integrità morale.

Art. 3 – Onestà e Correttezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, alla tutela della *Società*, ed alla correttezza.

I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono per lo svolgimento della funzione o dell’incarico.

Ciascun Destinatario non accetta né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla *Società* o indebiti vantaggi per sé, per la *Società* o per terzi; ciascun Destinatario respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici.

Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio Responsabile/Referente per le iniziative del caso.

Art. 4 – Imparzialità e Conflitto di Interesse

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della Società, nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice.

I Destinatari informano senza ritardo il proprio Responsabile/Referente delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano ragioni di convenienza.

I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Direzione della Società.

Art. 5 – Informazioni Riservate e Tutela della Privacy

CIS SUD S.r.l. nel trattamento dei dati personali si attiene ai principi di cui al Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 "Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali" e del D.Lgs 10 Agosto 2018, n. 101 "Adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento UE 679/2016.

Il trattamento dei dati da parte della Società sarà diretto esclusivamente all'espletamento delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività e secondo modalità che assicurano il pieno rispetto della normativa vigente.

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

Pertanto, i Destinatari sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy secondo le modalità specificate dalle procedure interne.

Inoltre, è fatto divieto ai Destinatari, salvo espressa autorizzazione scritta della Società, pubblicare, diffondere o rivelare a terzi in qualsivoglia modo documenti/files/dati riguardanti l'attività aziendale (quali, a mero titolo esemplificativo, organigramma o programmi aziendali), nonché di copiare, riprodurre o conservare, in qualunque forma e con qualsivoglia mezzo, tali documenti.

Art. 6 – Principio di Lealtà e Fedeltà

La CIS Sud S.r.l. mantiene un rapporto di fiducia e fedeltà reciproca con i Destinatari.

L'obbligo di fedeltà comporta il divieto per ogni dipendente di assumere occupazione con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto di terzi che siano incompatibili con l'attività svolta dalla Società senza la preventiva autorizzazione scritta della Società stessa ed il divieto di svolgere attività comunque contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Art. 7 – Tutela delle Risorse Umane e Rispetto dei Diritti Umani

La CIS Sud S.r.l., riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuno.

La Società riconosce che la propria crescita è dovuta anche ad un forte gioco di squadra in cui il rispetto reciproco e la comune fiducia hanno fatto sì che il fattore lavoro, analiticamente e complessivamente considerato, sia stato e sia, per una pluralità di aspetti, un elemento di soddisfazione per tutti.

La Società ripudia qualsiasi forma di discriminazione in relazione a età, razza, ceto, origine nazionale, età, sesso, religione, invalidità, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica, assicurando che i criteri utilizzati nell'assunzione, nella remunerazione, nell'accesso alla formazione, nella progressione di

carriera, licenziamento o pensionamento siano basati esclusivamente su parametri di merito e di competenza e comunque legati alle prestazioni lavorative.

La Società, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di assunzioni ed uniformandosi ai principi sulla responsabilità sociale, si impegna a:

- a. non usufruire del lavoro infantile (persone con meno di 16 anni o comunque dell'età stabilita dalla legislazione locale) né a favorirne l'utilizzo;
- b. stabilire, documentare, mantenere e comunicare efficacemente, al proprio personale e ad altre parti interessate, politiche e procedure per il recupero dei bambini trovati a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile e fornire supporto affinché essi frequentino e restino nella scuola fino al raggiungimento dell'età prescritta;
- c. stabilire, documentare, mantenere e comunicare efficacemente, al proprio personale e ad altre parti interessate, politiche e procedure per la promozione della educazione di bambini ricadenti nell'ambito della raccomandazione ILO 146 e dei giovani lavoratori (persone con meno di 18 anni) soggetti a istruzione obbligatoria;
- d. non esporre bambini e giovani lavoratori a situazioni, interne o esterne alla organizzazione, pericolose, insicure o nocive alla salute;
- e. non usufruire o favorire l'utilizzo di lavoro obbligato (lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto la minaccia di una qualsiasi penale e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente – es. lavoro non volontario, lavoro forzato, lavoro in condizioni di schiavitù);
- f. non richiedere al personale di lasciare depositi o gli originali dei documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro con l'azienda;
- g. rispettare il diritto dei lavoratori di aderire a e di formare sindacati a propria scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- h. facilitare mezzi alternativi di associazione sindacale e contrattazione collettiva, nei casi in cui tali diritti siano limitati per legge;
- i. garantire che i rappresentanti sindacali non siano discriminati sul luogo di lavoro e che possano comunicare con i lavoratori rappresentati;
- j. adeguarsi all'orario di lavoro previsto dalle leggi in vigore e dagli standard italiani;
- k. garantire che il lavoro ordinario non superi le 48 ore settimanali e che sia previsto almeno un giorno di riposo settimanale;
- l. garantire che il lavoro straordinario (oltre le 48 ore di cui sopra) non superi le 12 ore settimanali, ma solo in circostanze eccezionali e di breve durata e con remunerazione aggiuntiva rispetto alla paga base;
- m. garantire il rispetto dei minimi retributivi legali o contrattuali per l'industria del settore, avendo altresì riguardo al fatto che il salario deve comunque soddisfare i bisogni essenziali e deve essere disponibile una parte di reddito ad uso discrezionale del lavoratore;
- n. garantire che le trattenute sul salario non siano applicate a scopi disciplinari e che la busta paga sia chiara e comprensibile per tutti;
- o. assicurare che la retribuzione venga elargita in maniera conveniente ai lavoratori (assegni, versamenti su c/c);

- p. garantire che non siano stipulati accordi di lavoro nero o falso apprendistato, per evitare l'adempimento degli obblighi in materia di lavoro.

Per la costituzione del rapporto di lavoro il collaboratore deve sottoscrivere il relativo contratto, nonché l'impegno al rispetto del CCNL e di quanto previsto dal presente Codice Etico e di Condotta. Il collaboratore viene altresì esaurientemente informato dai Responsabili aziendali competenti riguardo alle caratteristiche della funzione e le mansioni da svolgere, gli elementi normativi e contributivi del contratto, la normativa e le procedure operative adottate dalla Società, le misure di sicurezza da adottare per la prevenzione dei possibili rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'attività lavorativa ed ogni altra attività formativa richiesta dalle specifiche mansioni da svolgere, formazione erogata anche per "affiancamento".

1. La Società non utilizza direttamente né favorisce indirettamente l'uso di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, violenza verbale.
2. La società ha formalizzato la propria Politica Aziendale in un documento pubblico attraverso il quale esplicita e comunica, a partire dai valori aziendali, il proprio impegno e favorire il miglioramento continuo, a documentare le proprie azioni, a formare il proprio personale e verificarne l'operato.

Art. 8 – Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro

CIS SUD S.r.l. si impegna a garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzando le misure per la prevenzione di incidenti, sia nel corso del lavoro, sia in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto ragionevolmente prevedibile, i pericoli presenti nell'ambiente.

A tal fine, la Società opera in conformità al D.Lgs 09 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (Testo Unico Sicurezza).

Nell'ambito di tali Sistemi sono nominati: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) responsabile nel garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Medico Competente (MC), l'Addetto al Primo Soccorso (APS), l'Addetto alla Prevenzione Incendi ed Emergenze (API).

La Società s'impegna altresì a fornire a tutto il personale, anche di nuova assunzione o ri-assegnato ad altre mansioni, una formazione regolare e documentata in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Ciascun lavoratore è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza predisposte dal Datore di Lavoro in ottemperanza della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro.

Inoltre, ciascun lavoratore ha il preciso dovere, direttamente o attraverso il proprio rappresentante, di comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o al proprio diretto superiore eventuali carenze prevenzionistiche o situazione di rischio riscontrate sui luoghi di lavoro.

Inoltre, ciascun lavoratore ha il preciso dovere di *intervenire direttamente*, ove possibile, per eliminare/rimuovere le minacce o attuali o potenziali alla salute e sicurezza sul lavoro nonché di comunicare tempestivamente al diretto Responsabile le situazioni o condizioni *di non facile risoluzione* che possano compromettere la sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 9 – Molestie sul Luogo di Lavoro

CIS SUD S.r.l. non ammette che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui

La Società non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

Art. 10 - Diversità & Inclusione/Parità di Genere

CIS SUD S.r.l. garantisce a ciascun dipendente uguali condizioni e opportunità, senza distinzioni di razza, nazionalità, lingua, età, sesso/genere e identità di genere, orientamento sessuale, etnia/cultura, religione, condizione fisica e disabilità, condizione economica, opinione politico-sindacale e altro, promuove infatti un ambiente di lavoro inclusivo e che tutela la diversità, la salute psico fisica e la sicurezza delle persone.

CIS SUD S.r.l. garantisce uguale dignità e imparzialità di trattamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività, rifiutando qualunque forma di discriminazione e molestia, qualsiasi comportamento inappropriato o irrispettoso, come l'abuso fisico e verbale e le molestie sessuali sul posto di lavoro o in eventi ad esso associati.

Art. 11 – Fumo, Abuso di Sostanze Alcoliche o Stupefacenti

CIS SUD S.r.l. tenendo in massima considerazione gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro, è pienamente consapevole dei rischi causati dall'uso indiscriminato di tabacco, alcool e droghe e si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per tutto il personale e le altre parti interessate. È vietato fumare negli ambienti di lavoro e nei luoghi accessibili al pubblico. La Società in ogni caso, terrà in considerazione la condizione di disagio, da una parte, dei non fumatori e, dall'altra parte dei fumatori, individuando apposite aree destinate ai fumatori, nel rispetto comunque della normativa vigente. Ciascun Destinatario deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

Art. 12 – Tutela del Patrimonio Aziendale

Ogni Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione, della conservazione e dell'utilizzo dei beni e delle risorse a lui affidate.

I principali obblighi in capo ai *Destinatari* in relazione all'uso dei beni aziendali sono:

- a. operare con la massima diligenza ed attenersi alle procedure operative in essere per l'uso e la tutela di risorse e beni aziendali;
- b. astenersi da usi impropri che possano essere causa di danno, ancorché all'immagine della Società, perdita di efficienza o comunque, in contrasto con l'interesse della Società stessa o che possano arrecare offesa alla persona;
- c. adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e dalle procedure di sicurezza aziendali al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei Sistemi Informatici della Società.

Art. 13 – Informativa Contabile e Gestionale

I *Destinatari* si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società.

Ogni operazione si deve basare su adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile. I principi delle informazioni utili all'attività contabile e gestionale sono quelli della correttezza, completezza e trasparenza, in pieno adempimento alla normativa vigente. Eventuali omissioni dovranno essere integrate; eventuali falsificazioni perseguite a norma della vigente normativa.

Art. 14 – Antiriciclaggio

La Società non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali; inoltre, si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo i *Destinatari* sono tenuti a raccogliere informazioni circa la reputazione della controparte.

Art. 15 – Tutela Ambientale

Nell'ambito della propria attività, la Società si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente (ad es. riduzione impatti ed inquinamento ambientale, riduzione produzione rifiuti, incremento acquisti prodotti "verdi", riduzione nell'utilizzo di sostanze pericolose, etc.).

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla realizzazione e promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente.

A tal fine, la Società adotta Sistemi per individuare, evitare o rispondere a potenziali minacce alla salute e sicurezza delle persone in conformità al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente) ed alla Norma UNI EN ISO 14001.

Parte II

Norme di Condotta

Art. 16 – Condotta negli Affari

La Società nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

A tal fine, i *Destinatari* della società le cui azioni possono essere riferibili a qualsiasi titolo alla Società stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della stessa astenendosi dal porre in essere, legittimare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla normativa vigente ed ai principi di correttezza, diligenza, e legalità di cui al presente Codice.

Art. 17 – Tutela della Concorrenza

La Società riconosce che la concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della stessa.

Nella contesa delle quote di mercato, la Società operando nel rispetto del principio di integrità, rispetta la normativa in materia di concorrenza ed antitrust.

I *Destinatari*, nello svolgimento delle attività di competenza, hanno l'obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti che abbiano come effetto quello di impedire o pregiudicare la regolare competizione economica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raggiungere accordi, anche verbali, con i propri concorrenti volti a:

- fissare le condizioni di vendita ed il livello dei prezzi;
- ripartire le zone di distribuzione o le fonti d'approvvigionamento;
- impedire importazioni o esportazioni, limitare gli sbocchi sul mercato o ostacolare lo sviluppo tecnologico.

Art. 18 – Rapporti con i Clienti e Committenti

La Società persegue il proprio successo attraverso la realizzazione di prodotti di qualità, nel rispetto di tutte le norme a tutela della leale concorrenza e garantendo la massima sicurezza, serietà, professionalità.

Nel partecipare alle gare di appalto la Società valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche, economiche, ambientali e di salute e sicurezza, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie.

I contratti devono essere interpretati secondo buona fede ed eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti, pubbliche o private. I Destinatari non sfruttano condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti e non approfittano di lacune contrattuali o di eventi imprevisti per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

È cura dei Destinatari comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche al contratto;

- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del prodotto e caratteristiche e prestazioni degli stessi.

I Destinatari forniscono informazioni ai Clienti o agli interessati in ordine alle modalità di trasmissione di suggerimenti o reclami.

É cura dei Destinatari dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei Clienti, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

Art. 19 – Rapporti con i Fornitori

La Società richiede ai propri fornitori e ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente Codice Editto e di Condotta e si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno nella condivisione dei principi e dei contenuti del presente Codice, promuovendo la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della performance etiche.

Pertanto, nella scelta dei Fornitori, la Società si riferisce non solo a criteri economici ma valuta attentamente, su un arco di tempo significativo, caratteristiche quali la condivisione dei principi etici della Società, la capacità tecnica ed organizzativa, l'idoneità a svolgere le attività richieste, il grado di attenzione agli aspetti ambientali ed agli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la solidità finanziaria, valutandone globalmente l'affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni richieste.

Art. 20 – Rapporti con Istituzioni e Pubblici Funzionari

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

I *Destinatari* che nell'ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche, hanno la responsabilità di verificare preventivamente e con la dovuta diligenza che quanto dichiarato e/o attestato, nell'interesse della Società, sia veritiero e corretto.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione, bene o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche.

In particolare, i *Destinatari* non devono promettere od offrire a Pubblici Ufficiali, a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Istituzioni Pubbliche, a loro parenti o ad alti interlocutori che agiscono per tali Istituzioni, pagamenti, beni o altri vantaggi per promuovere o favorire gli interessi della Società. Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso tali figure sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i *Destinatari* non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.

In tali casi, è fatto divieto di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Tali disposizioni si applicano anche a eventuali consulenti o soggetti "terzi" incaricati a rappresentare la Società nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, per i quali si dovrà anche verificare l'inesistenza di conflitti d'interesse.

Qualsiasi Destinatario venga a conoscenza di violazioni (effettive o potenziali) commesse internamente o da terzi, oppure riceva richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari, deve immediatamente riferire al proprio superiore.

Art. 21 – Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari e dai soggetti aventi relazioni d'affari con la Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cc.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL di appartenenza e dall'art 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

Riferimenti Normativi

Il presente Codice Etico e di Condotta fa riferimento a:

- *Codice Civile Libro V: Del Lavoro;*
- *Statuto dei Lavoratori;*
- *Testo Unico sicurezza (Decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);*
- *Decreto legislativo 8 giugno 2003 n. 231;*
- *Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;*
- *Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679;*
- *Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;*
- *Norma SA 8000 "Social Accountability 8000" (Responsabilità Sociale);*
- *Norma UNI-EN-ISO 14001;*
- *Norma UNI EN ISO 45001;*
- *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;*
- *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;*
- *Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne;*

alle seguenti convenzioni dell'International Labour Organization - ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro):

- *Convenzioni ILO 29 e 105, sul lavoro obbligato e vincolato;*
- *Convenzione ILO 87, sulla libertà di associazione;*
- *Convenzione ILO 98, sul diritto di contrattazione collettiva;*
- *Convenzioni ILO 100 e 111, sulla parità di retribuzione, per lavoro uguale e discriminazioni;*
- *Convenzione ILO 135 sui rappresentanti dei lavoratori;*
- *Convenzioni ILO 138 e 146 sull'età minima;*
- *Convenzioni ILO 155 e 164 sulla sicurezza e salute sul lavoro;*
- *Convenzione ILO 159 sulla riabilitazione professionale e impiego delle persone disabili;*
- *Convenzione ILO 190 sulla violenza e molestie sul lavoro;*

ed ai seguenti articoli della Costituzione:

- *Art. 1 comma 1 "Il Lavoro come principio Fondamentale della Repubblica";*
- *Art. 3 "Principio dell'Uguaglianza Sostanziale. Il diritto dei lavoratori alla vita politica, economica e sociale";*
- *Art. 4 "Il Lavoro come Diritto e Doveri dei Cittadini";*
- *Art. 9 "Sviluppo della Cultura e della Ricerca Scientifica e Tecnica";*
- *Art. 35 "Tutela del Lavoro";*
- *Art. 36 "Retribuzione - Giornata Lavorativa - Riposo Settimanale - Ferie";*
- *Art. 37 "Diritti della Donna Lavoratrice – Parità - Tutela del Lavoro Minorile";*
- *Art.38 "Diritto alla Previdenza e Assistenza Sociale";*
- *Art. 39 "Libertà di Organizzazione Sindacale";*
- *Art. 40 "Diritto di Sciopero";*
- *Art 46 "Diritto dei Lavoratori di Collaborare alla Gestione delle Imprese".*